



COMUNE DI CHIETI

SERVIZIO POLIZIA LOCALE – TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 74

Ordinanza n. 74/T.V.

Chieti, lì 20.03.2025

IL COMANDANTE

Vista la richiesta della Ditta Di Ruscio Traslochi, acquisita al prot. n. 19371 del 18.03.2025, con cui si chiede l'istituzione del divieto di sosta in Via R. Lanciani, in prossimità del civico n. 2 per circa 15 metri, per i giorni dal 27 marzo al 28 marzo prossimo, dalle ore 10,00 alle ore 16,00 di ciascun giorno, al fine di effettuare operazioni di trasloco;

Considerato che sarà utilizzato l'autocarro Canter tg. DL 510 SV delle dimensioni di m. 5,80 x 2,12 e di massa a pieno carico di q.li 35, nonché la scala montacarichi a traino tg.FY812FZ, che verrà trasportata da un ulteriore veicolo non utilizzato per il trasloco;

Considerato, inoltre, che Via Lanciani è una strada che rientra nella Z.T.L. "B4", a senso unico di marcia veicolare, con una carreggiata di ridotte dimensioni;

Ritenuto, pertanto, di istituire il divieto di sosta con rimozione nell'area da occupare, al fine di riservarla per la sosta dei suddetti veicoli;

Ritenuto di dover intervenire in merito per motivi di pubblica sicurezza nonché per esigenze di carattere tecnico;

Visto l'art. 7 e l'art. 37 com. 1° lett. b) D. Lgs. n° 285 del 30.04.92;

ORDINA

Per i motivi esposti, al fine di consentire l'esecuzione del trasloco di che trattasi:

l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via Lanciani, in prossimità del civico n. 2 per circa 15 metri, per i giorni dal 27 marzo al 28 marzo prossimo, dalle ore 10,00 alle ore 16,00 di ciascun giorno, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del trasloco di cui in premessa.

Si autorizzano l'autocarro Canter tg. DL 510 SV e la scala montacarichi a traino tg. FY812FZ alla sosta in Via Lanciani, nell'area posta in divieto con il presente provvedimento, per i giorni dal 27 marzo al 28 marzo prossimo, dalle ore 10,00 alle ore 16,00 di ciascun giorno, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del trasloco di cui in premessa:

I suddetti veicoli dovranno posizionarsi in modo parallelo all'asse della carreggiata, senza creare intralcio alla normale viabilità veicolare.

La Ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere, con propri mezzi e personale, all'installazione della segnaletica prevista per la rimozione dei mezzi, con almeno 48 ore di anticipo, come previsto nel presente provvedimento e come previsto dal C.d.S. e suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione, nonché a rimuoverla al termine dei lavori, anche in caso di ultimazione anticipata degli stessi. Resta, inoltre, fin d'ora, responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni a persone, animali o cose.

Si prescrive, inoltre, durante l'esecuzione del trasloco:

- dovrà essere recintato il raggio d'azione del montacarichi, a salvaguardia della pubblica incolumità;
- dovranno essere installati, ai margini delle occupazioni, n. 2 segnali mobili di "Transito vietato ai pedoni" integrati con pannelli aggiuntivi con la scritta "Pedoni a destra" l'uno e "Pedoni a sinistra" l'altro;
- dovrà essere garantito il transito veicolare, nonchè l'utilizzo di tutti gli accessi carrabili e pedonali che si trovano in prossimità dell'occupazione, con applicazione di tutte le idonee misure di sicurezza previste dalle norme vigenti, anche spostando o rimuovendo temporaneamente l'occupazione.

Copia della presente dovrà essere esposta durante l'occupazione.

Gli ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., sono incaricati del controllo e vigilanza di quanto disposto dalla presente Ordinanza.

Copia della presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza.

L'istruttore Direttivo
Dott.ssa Paola Gente Magnani

Paola Gente Magnani



IL COMANDANTE DELLA P.L.
Ten. Col. Avv. **Donatella Di Giovanni**

[Handwritten signature]